avanti d'aver maturamente esaminato, se lo stato dei propri affari loro permette d'impegnarsi a una cosa, della quale più non v'ha luogo a disdirsi; dall'altra parte per fornire un modo comodo, e preciso d'esprimere quello, a cui s'obbliga, onde l'oscurità, e l'ambiguità dei termini non lasci aperta la strada alle dispute, e cavillazioni (1).

CA-

(1) Vedasi qui sotto Lib. V. Cap. II. §. 3. Il Tommasio sossiene nulla meno, che quelli, che stabilirono queste sormalità fra i Romani, avevano in mira il loro particolar interesse, e non già il pubblico. Li Patrizj, secondo lui, vollero con ciò tener il popolo nella loro dipendenza in oscurando, e imbrogliando se leggi, per così poi interpretarse a lor santassa, e capriccio, e in moltiplicando le formalità per aprire un vasto campo alle cavillazioni, e alle divisioni. Perpetuum studium patrum plebem subjugandi, etiam hanc inventionem suppeditavit, ut formulas certas promittendi per stipulationem populo imponerent. Jurisprud. Div. Lib. II. Cap. XI. §. 60. in nota. Egli pretende poi, che Pomponio dia a conoscere ciò in un fragmento, che il Digesto ci ha conservato: Deinde ex bissegibus (duodecim Tabularum) eodem tempore fere, actiones composite sunt, quibus inter se bomines disceptavent: quas actiones ne populus prout vellet institueret, certas solemnesque esse volueruns.... se quidem ex omnibus, qui scientiam civilis suris nacti sunt ante Tiberium Coruncanium, (questo su il primo tra il popolo, che pervenne alla dignità di Pontesceri autem ad bunc vel in latenti jus civile vetinere cogitabant, solumque consultatoribus (vacari) potius, quam discere volentibus prestabant, Lib. I. T. II.

de orig. juris. Gudling. nel suo Coment. sopra i Dig. nel Tito. de pastis non trova in tali parole di Pomponio una ragione sufficiente di sospettar quanto vuole il Tonimasso. Einezio è con l'ultimo, siccome anche il Gravina de Origi, jur. lib. 2. Egli è certo, che li Romani surono grandi amatori di formalità in ogni sorta d'affari. Ma è certo poi altresì, che varie interpretazioni, che gli antichi, e moderni Giurisconsulti danno alle stesse, sembrano inventate dopoi a capriccio, appoggiati a questa supposizione, che nulla è stato stabilito senza un motivo degno di un saggio Legislatore, del che si può dubitare però senza bestemmia, siccome anche del motivo più specioso, che allegar si possa in tale proposito. Il più probabile, e natural motivo di tali introduzioni è, per mio avviso, che nel non dare azione in giudizio per semplici convenzioni, gli antichi vollero isminuire il numero de processi, e impedire che promesse fatte all' impensata, e leggermente non impoverissero li Cittadini. Questa è quella ragione che anche al Binthershoek sembra la più semplice, e sossenie nella sua Dissertazio. de pastis juris siricti contrastibus in continenti adjectis. Per altro la più sicura è il dire, che non omnia que a majoribus nostris introdusta sun ratio reddi potest. Quintil. Institut. Lib.